



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Roma, 20 ottobre 2022

Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione
Al sig. Procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione
ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso le Corti di appello
ai sigg. Presidenti dei Tribunali
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
ai sigg. Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
e, p.c., al sig. Capo dell'Ispettorato generale
e, p.c., al sig. Capo dell'Ufficio legislativo

Oggetto: Decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre del 2022 recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 di delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

L'UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

PREMESSA

1.0 Fondamento ed obiettivi della riforma

In data 17 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 243 il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022. **L'entrata in vigore** delle sue previsioni, superato l'ordinario periodo di *vacatio legis* è **fissata alla data del 1° novembre 2022**

- I. Com'è noto, la riforma introdotta consta di **99 articoli** che intervengono, con portata innovatrice calibrata sulle singole discipline, sul sistema **penale sostanziale**, su quello **processuale** e sul corredo delle **disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale**. Un titolo autonomo del decreto (il titolo IV) è dedicato alla disciplina organica della **giustizia riparativa** ed, infine, gli ultimi titoli sono dedicati, rispettivamente, agli interventi realizzati sul tessuto della **legislazione speciale** (titolo V) -principalmente sulla disciplina dell'estinzione delle contravvenzioni, delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie (capo III)- e alla **disciplina transitoria, finale e di adeguamento** (titolo VI).
- II. L'intenzione che ha mosso questo significativo intervento di sistema è stata, per un versante principale, quella del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che per il processo penale vede la sua *milestone* finale collocarsi **nel 2026** con la **riduzione del 25%**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. A questa finalità, connessa -come detto- all'ottenimento e mantenimento delle risorse collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza, si è aggiunta, tuttavia, anche la volontà di segnare un ulteriore passo verso il conseguimento di un più elevato livello di garanzie di “giusto processo” iscritte nella carta costituzionale e nelle convenzioni sovranazionali, da realizzare in sintonia con l'avvio di un piano di rafforzata informatizzazione infrastrutturale e di digitalizzazione degli atti. In altri termini, si è inteso poggiare “il tempo del processo” sui pilastri dell'organizzazione e delle garanzie.

- III. In tal senso, **il termine “organizzazione”** intende descrivere un metodo concreto di declinazione del concetto di efficienza, che altrimenti rischia di rimanere accezione priva di sostanza se non, ancor peggio, evocativa di una visione della giurisdizione come amministrazione burocratica ed atelica della domanda di giustizia.
- IV. In assoluta sintonia si pone **il pilastro delle garanzie**, rafforzate attraverso una scansione più definita dei tempi della determinazione all'esercizio dell'azione penale, un accrescimento delle occasioni di controllo giurisdizionale *sul procedere* dell'autorità inquirente nella fase delle indagini ed in quella più propriamente processuale, ed un ragionevole aggiornamento -facilitato anche dagli strumenti della modernità accelerata dall'esperienza pandemica- delle forme e modalità di intervento negli snodi della “vicenda-processo”, che rendano effettiva la possibilità di “partecipare e difendersi provando”, senza che l'uno o l'altro scopo restino un *sepolcro vuoto* o, all'opposto, si trasformino in strumento d'abuso, con ciò per altra via contraddicendo la funzione di tutela del diritto che l'ordinamento assegna alla regola di protezione.
- V. Dunque, la visione racchiusa in questa riforma (e negli adeguamenti che il suo esperimento dovesse dimostrare necessari) sta nella valorizzazione del **rapporto coesenziale, di reciproca alimentazione, tra tempo del processo, organizzazione quale strumento di gestione ordinata e dinamica della sua ragionevole durata e sistema di garanzie quale regola di indirizzo** delle scelte di organizzazione.
- VI. A tale scopo si è inteso *accompagnare* gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell'attuazione concreta della riforma predisponendo un **corredo di circolari tematiche** che- con uno stile espositivo volutamente sintetico e graficamente orientato sui punti fondamentali- possano costituire (unitamente alla relazione illustrativa e ad altre fonti di approfondimento) una sorta di “manuale d'uso” delle novità della riforma ed un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di gestione. Nel prosieguo quest'attività proseguirà con la segnalazione di percorsi operativi che emergeranno dall'interlocuzione con gli stessi uffici giudiziari che li hanno sperimentati e che sarà opportuno condividere quali *best practices*. Per questo, il contributo informativo “di ritorno” che potrà essere offerto dall'esperienza e dall'elaborazione di strategie sul campo costituirà un preziosissimo contributo che il Ministero sarà ben lieto di accogliere e sistematizzare.

2.0 La struttura della circolare

La presente circolare e le altre analoghe che verranno diramate sono organizzate in **tre sezioni: Una sezione prima (“Le norme e le disposizioni collegate”)** che riporta il testo della riforma, per la parte contenutisticamente d'interesse, con evidenziazione in grassetto delle parti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


o degli articoli novellati o di nuova introduzione. Si è ritenuto in tal caso che questa formula grafica potesse essere di maggiore e più rapida fruizione rispetto al cd. “testo a fronte”.

Una sezione seconda (“Scheda di sintesi sulla novella normativa”) in cui si offre una fotografia essenziale della novella processuale, con a margine l’indicazione per rinvio agli approfondimenti rintracciabili nel testo della relazione illustrativa del decreto.

Una sezione terza (“Segnalazioni organizzative”) le cui finalità sono quelle di evidenziare gli opportuni passaggi organizzativi per l’attuazione della riforma, anche attraverso una lettura sistematica delle disposizioni coinvolte, e di sottoporre alle valutazioni dei capi degli uffici eventuali strategie d’intervento.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o collaborazione, l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Nicola Puro



L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE A SEGUITO DI CITAZIONE DIRETTA

SEZIONE PRIMA: LE NORME E LE DISPOSIZIONI COLLEGATE

Art. 79 c.p.p. - Termine per la costituzione di parte civile

1. La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, ~~successivamente,~~ **prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare,** fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484 o **dall’articolo 554-bis, comma 2.**

2. ~~Il termine previsto dal comma 1 è stabilito~~ **I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti** a pena di decadenza.

3. **Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484,** ~~se la costituzione~~ **la stessa** avviene dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.

Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415 bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

2. **Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma,** con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state